

MAR MEDITERRANEO, SHIPS OF DEATH E RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALE TRA MEMORIA, VERITÀ E GIUSTIZIA *

Luca Buscema **

SOMMARIO: 1. Il *mare nostrum*: contesto, dimensioni e prospettive – 2. Biodiversità (marina) e prospettive intergenerazionali tra responsabilità e condivisione di scelte e valori – 3. Ships of death, navi a perdere e navi dei veleni: inchieste parlamentari e anelito di verità e giustizia.

1. – Il mare è sorgente di vita, ambito in cui si sviluppa una biodiversità tanto vasta da racchiudere le più differenti forme animali e vegetali, strumento di promozione della salubrità e prosperità (non solo) delle comunità rivierasche, ponte, confine, risorsa, mezzo di sostentamento alimentare, via di comunicazione commerciale, occasione di dialogo e luogo (ideale) di incontro culturale ¹.

Sede di “moderna dorsale” di condotte energetiche e cavidotti deputati alla trasmissione di dati, le acque marine sanno in sé contenere, vieppiù, potenziali di crescita sempre vitali, nel quadro dell’affermazione di un modello di “blu economy” davvero sostenibile, purché, però, si dimostri “rispetto per il mare”, preservandone l’essenza e i correlati, delicati equilibri biochimici.

Da sempre crocevia di naviganti ed esploratori, “spazio liquido” di collegamento tra popoli, luogo di scontro ove, nel tempo, è stata affermata la supremazia (non solo) navale e militare dell’una civiltà rispetto agli occasionali *hosts*, il Mar Mediterraneo, “di cui sono rivieraschi molti Stati” ², racchiude

* Il presente contributo è destinato a confluire all’interno del volume collettaneo L. Buscema, F. Pellegrino (a cura di), *La Biodiversità marina*, redatto in occasione della ricorrenza del trentennale della scomparsa del Comandante Natale De Grazia, in corso di pubblicazione all’interno della Collana del Centro Universitario di Studi sui Trasporti (CUST) dell’Università degli Studi di Messina, Napoli, Editoriale Scientifica.

** Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli studi di Messina.

¹ Cfr. *Italia, Paese marittimo – Inserto del Notiziario della Marina* – Anno LXVIII – Gennaio 2022, 23.

² Così T. Scovazzi, *Breve rassegna sui confini marittimi dell’Italia*, in A. Caligiuri, I. Papanicolo-



in sé, già a partire dalla sua etimologia, il suo tratto caratteristico principale: “*mare nostrum*”, collocato “*in mezzo alle terre*”, che, al contempo, “*unisce i Paesi che separa*” (A. Pope) ³.

Teatro del processo di formazione di nuovi insediamenti rivieraschi, oggetto di contesa per il controllo ed il dominio delle rotte di pesca e commerciali – tanto essenziali per l’affermazione, la crescita ed il consolidamento di comunità mercantili finalmente affrancate dall’esclusiva dipendenza dall’agricoltura e dalla pastorizia e proiettate verso nuovi orizzonti, geografici, economici e culturali – fonte di ispirazione per narrazioni epiche e simboliche, le acque del Mar Mediterraneo sono intrise di storia ed accolgono, nei loro abissi, le testimonianze del progresso compiuto dall’umanità nel corso dei millenni.

Nel Mediterraneo sbiadiscono i confini tra storia e geografia, essendo il corso degli eventi riguardante i territori da quelle acque bagnati fortemente interconnesso con la scoperta di nuovi orizzonti e frontiere naturali, in uno con il superamento di barriere (non solo) fisiche ed ideologiche ⁴; per contro, matura una diversa chiave di lettura del rapporto spazio-tempo, susseguendosi incessantemente il ripetersi ed il rinnovarsi, talvolta, di vicende e vicissitudini espressione di amicizie, sodalizi, leghe, unioni, federazioni ed alleanze, sovente, di discordie, contrapposizioni, tradimenti e conflitti tra i popoli colà insediatisi ⁵.

Ciascuna comunità stanziata all’interno dei territori insulari, peninsulari o (anche solo parzialmente) continentali affacciati sul “mare di mezzo” reca con sé le sue onde, le sue correnti, le sue profondità, tramanda le proprie tradizioni (e contraddizioni) di generazione in generazione, consapevole del le-

pulu, L. Schiano Di Pepe, R. Virzo, a cura di, *Italia e diritto del mare*, Napoli, 2023, 41.

³ Per un viaggio affascinante da compiere all’interno del bacino mediterraneo, culla e incrocio di civiltà millenarie, che insegue le tracce dei principali destini politici delle terre del “Mare di Mezzo”, v. J. J. Norwich (trad. it. C. Rizzuto), *Il Mare di Mezzo. Una storia del Mediterraneo*, Palermo, 2020.

⁴ Per una disamina dell’area mediterranea condotta allo scopo di formulare un concetto di “geografia mediterranea” definita non solo da luoghi fisici e pratiche materiali che in essa prendono forma, ma anche dalle rappresentazioni e dalle immagini che, nel tempo e nei diversi contesti, si sono costituite attorno a questo mare e sulle terre che lo racchiudono, v. S. Aru, *Il Mediterraneo tra identità ed alterità*, in *RiMe*, 2010, 518 s.

⁵ Sottolineano P. Sacchi, P. P. Viazzo, *Il mare dentro. Frontiere, migrazioni e modelli di convivenza nel Mediterraneo, ieri e oggi*, in *Storia, antropologia e scienze del linguaggio*, 2-3, 2018, 43 s., che dalla storia, anche recente, dei popoli stanziati all’interno dei Paesi affacciati sul Mediterraneo possono essere ritratti modelli di tolleranza utili a promuovere nuove forme di accoglienza, accettazione e convivenza.

game indissolubile intercorrente tra le terre abitate e le acque frontistanti ⁶.

Specchio d'acqua a volte placido e sereno, rifugio malinconico per pensatori, filosofi e sognatori, emblema della magnificenza della natura, specie allorquando, tuffandosi il sole nel mare, sembrano mischiarsi gli elementi simbolici della essenza che la compongono, il Mediterraneo ha anche rappresentato, nel tempo, l'emblema del pericolo legato sia a fattori naturali (onde selvagge e venti indomiti), sia alla mano dell'uomo, assurgendo a via di conquista per predatori, prevaricatori e tiranni.

È divenuto anche, però, simbolo di libertà, di affrancamento dal giogo del dispotismo, invalicabile barriera frapposta a tentativi di sottomissione ed annichilimento, opportunità per affermare l'autonomia, l'indipendenza e l'identità dei popoli ⁷.

Mare dai riflessi d'argento e d'oro, fonte di sostentamento e di vita, quindi, ovvero intriso di sangue versato (soprattutto) in occasione di epici "scontri tra civiltà"; a volte, poi, via di fuga, di speranza, di ricerca di un mondo migliore, accettando il (ovvero essendo inconsapevoli del) rischio di soccombere alla ferocia dei flutti, al buio ed alla profondità della notte nel corso della traversata.

Sfumano nel Mar Mediterraneo, cerniera tra tre diversi continenti, le coste dell'Europa, dell'Africa e del Medio Oriente ed anche, in verità (ancorché solo idealmente), di territori sì geograficamente lontani, però al "*mare nostrum*" oggi strettamente interconnessi alla luce di una novella concezione di "Mediterraneo allargato" ⁸, "frontiera critica caratterizzata da una situazione d'indefinitezza,

⁶ Per una disamina del Mediterraneo condotta in un'ottica ossimorica, considerandolo sia un mezzo di divisione, sia un mezzo di unione, focalizzando l'attenzione sui modi in cui si intrecciano le diverse culture che entrano in contatto tra loro, v. C. Tronchetti, *L'ossimoro Mediterraneo*, in *Medea*, 2020, 1 s.

⁷ Cfr. F. Rizzi, *Mediterraneo in rivolta*, Roma, 2011.

⁸ Per vero, il Mediterraneo, inteso come spazio cerniera tra Europa, Africa e Asia, ha assunto una centrale importanza nei processi di sviluppo della civiltà occidentale fino al XVI secolo. Da allora, ha dovuto condividere la propria valenza strategica con altre aree geografiche, ciò implicando un (mai sopito) fenomeno di costante trasformazione e adattamento ai sempre nuovi contesti geopolitici da parte delle comunità stanziate all'interno di territori (non solo) rivieraschi. All'inizio del XXI secolo, il bacino del Mediterraneo continua ad essere, tuttora, un microcosmo in cui prendono forma le forti contraddizioni della società odierna e dove si riflette gran parte della geopolitica attuale caratterizzata dall'avanzare della globalizzazione e dall'interconnessione dei territori. Sul punto, v. *ex plurimis*: M. E. Urdiales Viedma, *Geopolítica del Mediterráneo*, Madrid, 2021. In tema, circa la complessità contemporanea che condiziona l'approccio giuridico-spaziale dei pubblici poteri sul mare alla luce di una prospettiva multifocale del tema, mediante la declinazione dei diversi rapporti di forza tra *l'homo*

fluidità, incertezza e quindi di latente tensione capace d'innescare ed alimentare fenomeni dinamici in grado di coinvolgere profondamente altre regioni geopolitiche e forse anche l'intero assetto politico-strategico globale"⁹.

Secoli di incontrastato dominio da parte della *gens* italiana hanno inciso, però, nel senso di connotare il Mediterraneo per un tratto caratteristico affermatosi ad imperitura memoria e sintetizzabile ricorrendo, come visto, all'accezione "*mare nostrum*", ambito geografico entro il quale affermare sì l'egemonia e la supremazia (non solo) militare esercitata ed espressa in termini di inarrestabile controllo delle rotte di navigazione, ma anche luogo di incontri, confronti, scontri, interscambi intellettuali e religiosi¹⁰, crocevia di commerci, epicentro di esportazione culturale, economica e sociale tra continenti, popoli, comunità¹¹.

Nel tempo, però, la supremazia, propria del mondo antico, in tali termini tratteggiata, ha subito molteplici battute d'arresto e stravolgimenti che hanno visto susseguirsi ed alternarsi novelle marinerie e potenze marittime entro uno scacchiere strategico sempre più complesso ed articolato¹².

Allo stato attuale, in un contesto geopolitico che dimostra di essere sovente frammentato e disunito, si assiste ad un costante, forte mutamento dello spazio globale all'interno del quale il tradizionale concetto di confine, apprezzato secondo la sua essenza di "semplice linea di demarcazione, separazione e divisione", non è più in grado di rappresentare la varietà, articolazione e complessità del mondo contemporaneo¹³.

politicus e lo spazio marino, analizzando le attribuzioni, le responsabilità e il valore che ha per l'Italia nell'agone internazionale, soprattutto nel più ampio e delicato scenario del "Mediterraneo allargato", v. anche A. Liorsi, *Gli interessi nazionali e il Mediterraneo allargato*, in G. Befani, a cura di, *L'Italia è un Paese marittimo? Il pubblico potere nella protezione navale degli interessi nazionali*, Trieste, 2024, 45 s.

⁹ Cfr. R. Umana, *Geopolitica e geostrategia del Mediterraneo*, 2006, Trieste, 220.

¹⁰ Cfr. S. Bono, *Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni*, Salerno, 2008.

¹¹ Cfr. *Italia, Paese marittimo*, cit., 27.

¹² In tema, v. *ex multis*: M. Fuschi, a cura di, *Il Mediterraneo. Geografia della complessità*, Milano, 2008.

¹³ Per una impostazione volta a ricostruire il processo di globalizzazione nell'ambito della regione euromediterranea secondo una prospettiva di ampio respiro e capace di richiamare processi storici che legano, indissolubilmente, il "vecchio continente" a diverse latitudini, v. A. Lepore, *Le prime globalizzazioni: il processo di sviluppo e l'integrazione economica tra Mediterraneo ed Atlantico (secc. XVI-XX)*, in *Historia Actual On-Line*, 3, 2008, 117 s. In tema di processi di frammentazione geopolitica direttamente interessanti l'area mediterranea, contraddistinti dall'emersione di sempre nuovi e diversificati attori regionali, v. F. Angheloni, A. Ungari, *Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2022*, Ro-

In questa direzione, assurge ad elemento simbolico ed emblematico proprio il “mare in mezzo alle terre”, assumendo la consistenza di “confine liquido” intercorrente tra realtà geopolitiche in competizione o (anche) semplicemente tra loro diverse ¹⁴.

Il “mare di mezzo” è tutto questo, ma non solo: è sì sfida, contesa, competizione, ma anche cooperazione, accordo, riconciliazione ¹⁵. È luogo dell'ossimoro e del paradosso in cui la storia avverte sempre presente i suoi “corsi e ricorsi” inevitabilmente legati alle alterne e volubili passioni umane ¹⁶.

Trovano nuova linfa vitale e, contemporaneamente, assumono una diversa ed evoluta connotazione i concetti di “talassocrazia” e di “potere marittimo” ¹⁷ che afferiscono, secondo l'accezione generalmente riconosciuta, non solo alla sfera militare, pur implicando una capacità operativa della flotta adeguata alle contingenti emergenze ¹⁸, ma includono quella economica, commerciale, sociale e culturale, tramite, da un lato, lo sviluppo del naviglio mercantile, della cantieristica, dei porti e della necessaria logistica integrata ¹⁹ e, dall'altro lato, il potenziamento

ma, 2022.

¹⁴ Cfr., *ex multis*: A. Angelini, a cura di, *Mediterraneo, Città, culture, ambiente, governance, migranti*, Milano, 2007; G. Dotoli, a cura di, *Mediterraneo: ieri, oggi, domani*, Bari, 1997.

¹⁵ Per una rilettura globale dell'“età di mezzo” a partire dalla prospettiva mediterranea, che permette di seguire le matrici storiche profonde delle civiltà affacciate sul “*mare nostrum*” nelle loro diversità e intersezioni, v. L. Tanzini, F. P. Tocco, *Un Medioevo mediterraneo. Mille anni tra Oriente e Occidente*, Roma, 2020.

¹⁶ Invero, esistono posizioni che vedono, da un lato, il Mediterraneo come un complesso unitario, dall'altro pongono l'accento sulla diversità delle situazioni analiticamente riscontrabili nei territori che vi si affacciano: “la differenza, quindi, tra la *history of* e le *histories* in del Mediterraneo”. Così e per un approfondimento v. Tronchetti, *L'osimoro*, cit. 1 s.

¹⁷ Cfr. R. Domini, *Il significato del potere marittimo*, in Befani, a cura di, *L'Italia è un Paese marittimo?*, cit., 27 s. Per una disamina, in chiave comparata, delle interrelazioni intercorrenti tra talassocrazia e potere marittimo interpretato sì in chiave contemporanea pur se alla luce delle opere classiche riconducibili ai maggiori pensatori della dottrina anglo/americana e tedesca, v. M. Ghisetti, *Talassocrazia: i fondamenti della geopolitica anglo-statunitense*, Milano, 2021.

¹⁸ Per una disamina del “Progetto 5+5”, istituito alla fine del 2004 e composto da 10 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo occidentale (Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia), avente come obiettivo dichiarato il miglioramento, tramite la realizzazione di attività pratiche e attraverso lo scambio di idee ed esperienze, della reciproca comprensione e fiducia nell'affrontare i problemi della sicurezza nell'area di interesse, v. D. Bolchini, *Sicurezza nel Mediterraneo: i 5+5*, 2017, in www.sicurezzanazionale.gov.it, 1 s.

¹⁹ Cfr., *ex plurimis*: O. Giannotti, A. Giordano, *Il Mar Mediterraneo. Scenari geostrategici della portualità italiana nel quadrante Mediterraneo-Mar Nero*, in <https://www.assoporti.it/media/3435/stu->

ed il radicamento di una cultura marinara tra la popolazione²⁰ mediante una altrettanto strategica attività di disseminazione a largo spettro della cultura marittima e del diritto del mare, incluse le fondamenta della storia navale, finalizzata ad alimentare un movimento di pensiero moderno e consapevole²¹.

Ciò è sempre valso, per vero, massimamente, per l'Italia (e per le italiane genti) la cui naturale vocazione marittima esprime il profondo legame intercorrente tra la terraferma ed il mare²², fattore che permea la vita della comunità rivierasca condizionandone le scelte strategiche, la struttura economico/sociale, la cultura e le tradizioni²³, divenendone la c.d. frontiera "esposta" del Paese²⁴ e, al contempo, proiezione simbolica di valori e principi "protesi verso il futuro", consapevoli che la cura e la preservazione dell'integrità delle risorse ambientali (ovviamente, non solo) marittime costituisca strumento di garanzia di prosperità anche in favore delle generazioni che verranno.

2. – La salvaguardia dell'integrità dell'habitat naturale, lungi dal costituire un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche concepite in favore di diversi beni della vita che in esso si collocano, atteso che l'ambiente rileva alla stregua di "bene pubblico, non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario e multiforme"²⁵.

La varietà e l'estensione dei sistemi naturali che compongono l'ecosistema, in uno con la pluralità e complessità dei legami funzionali tra essi intercorren-

dio-il-mar-mediterraneo.pdf, 1 s.

²⁰ Cfr. *Italia, Paese marittimo – Inserto del Notiziario della Marina – Anno LXVIII – Gennaio 2022*, 37.

²¹ Cfr. *Linee Guida del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare 2021 – Allegato al Notiziario della Marina – Dicembre 2020*, 12.

²² Così e per un approfondimento, v. I. Papanicopolulu, *La dottrina italiana e il diritto internazionale del mare: cenni storici*, in Caligiuri, Papanicopolulu, Schiano Di Pepe, Virzo, a cura di, *Italia*, cit., 5 s.

²³ Cfr. M. Bonora, *Il valore del mare per l'Italia*, in Befani, a cura di, *L'Italia è un Paese marittimo?*, cit., 75 s.

²⁴ Per una prospettiva volta ad indagare la rilevanza geostrategica del Mediterraneo in seno alla cultura italica, giungendo ad evidenziare una vera e propria trasfigurazione del "mare in mezzo alle terre" da 'Mare Nostrum' (il nostro mare) a 'Mare Aliorum' (il mare dell'altro), v. C. Fogu, *From Mare Nostrum to Mare Aliorum: Mediterranean Theory and Mediterraneanism in Contemporary Italian Thought*, in *California Italian Studies*, 2010, in <https://escholarship.org/uc/item/7vp210p4>.

²⁵ Così Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3921.

ti, implicano la necessità di soffermare l'attenzione sulla pianificazione e predisposizione di poliedriche politiche ambientali capaci di agevolare il mantenimento degli equilibri naturali ²⁶, in specie a fronte di molteplici fattori di aggressione dovuti alla sempre più massiccia antropizzazione del territorio ²⁷.

Fenomeni quali la distruzione di ecosistemi terrestri e marini, il rischio di estinzione di decine di migliaia di specie viventi e il susseguirsi di eventi climatici estremi – tra cui alluvioni, siccità, incendi e mareggiate – hanno reso manifesto il carattere non certo episodico, bensì strutturale, della crisi am-

²⁶ Si pensi, ad esempio, all'adozione del nuovo Piano del mare, quale strumento di indirizzo e coordinamento di una unitaria strategia marittima nazionale diretta ad analizzare e organizzare la distribuzione spaziale e temporale delle attività antropiche nelle zone marittime, approvato il 31 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e pubblicato il 23 ottobre 2023 in Gazzetta ufficiale, nell'ambito del quale assurgono i seguenti, molteplici, ambiziosi obiettivi: "tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale; promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; promozione del sistema mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative". In tal senso e per un approfondimento, v. G. Tellarini, *La strategia nazionale per il mare*, in questa *Rivista*, 2023, 126 s. Circa le principali linee direttrici della direttiva 89/2014/UE sulla pianificazione dello spazio marittimo e la successiva attuazione della stessa nell'ordinamento italiano che, però, non sembra abbia conferito adeguata protezione e promozione alle esigenze della tutela dell'ecosistema marino "perché gli strumenti di attuazione impiegati inquadrano la salvaguardia dell'ambiente nel novero degli obiettivi da perseguire, senza attribuire, però, allo stesso un rilievo superiore rispetto alle altre finalità e perché, comunque, ne rinviando l'effettivo conseguimento ad ulteriori studi e ad attività future", v. G. Cataldi, *L'attuazione in Italia della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo*, in *Unione europea e Diritti*, 3, 2025, 1 s. Per una ulteriore disamina dei suddetti temi, v., *ex plurimis*: C. Vitale, a cura di, *Il «governo» del mare. Tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile dalla prospettiva della pianificazione marittima*, Napoli, 2024; M. Roversi Monaco, *I piani di gestione dello spazio marittimo e la zona costiera*, in *RQDA*, 2024, 93 s.; Id., *I piani di gestione dello spazio marittimo e la tutela del paesaggio*, in C. Vitale, a cura di, *Il «governo» del mare. Tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile dalla prospettiva della pianificazione marittima*, Napoli, 2024, 53 s.; N. Carnimeo, F. Corona, *La pianificazione spaziale marittima nel diritto dell'Unione europea e la declinazione della normativa unionale nella legislazione italiana*, in *Dir. Mar.*, 2023, 5 s.; C. Vitale, *Il patrimonio culturale e il mare nei piani di gestione per lo spazio marittimo*, in *Aedon*, 2023, 82 s.; G. Tellarini, *La pianificazione degli spazi marittimi*, in C. Ingratoci, A. Marino, a cura di, *Il controllo del traffico della navigazione: stato dell'arte e evoluzione*, Napoli, 2022, 523 s.; C. Telesca, *Piani-*

bientale, imponendo un ripensamento profondo del rapporto intercorrente tra essere umano e madre-terra, tra sviluppo economico (realmente) sostenibile e tutela dell'ambiente ²⁸.

Si è chiamati, cioè, a misurarsi con inediti scenari nell'ambito dei quali la tutela dell'ambiente passa attraverso un processo di vera e propria rifondazione in chiave non più meramente antropocentrica ²⁹.

In tal contesto, si osserva, la biodiversità gioca un ruolo chiave nel raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) in ossequio alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) ³⁰; essa, al contempo, contribuisce alla promozione di processi di mitigazione del cambiamento climatico ³¹, fungendo, nell'ambito di ecosistemi non ancora

ficazione dello spazio marittimo: stato dell'arte e prospettive evolutive, in *Riv. dir. nav.*, 2022, 137 s.; M. Roversi Monaco, *La pianificazione marittima in Italia: un per corso in atto*, in *Federalismi.it*, 19, 2018, 1 s.

²⁷ In tema, v. S. Zanini, *La tutela dell'ecosistema, tra scienza e diritto*, in *Rivista Aic*, 3, 2019, 451 s.

²⁸ F. Ferraro, *Tutela ambientale versus competitività economica: il paradigma della sostenibilità*, in *Quaderni AISDUE*, 1, 2026, 2. Per una panoramica delle conoscenze attuali riguardanti le principali fonti di inquinamento che destano preoccupazione per il Mar Mediterraneo, comprensive di effetti quali eutrofizzazione, maree rosse, carichi organici, fuoriuscite di idrocarburi, contaminazione da metalli pesanti e le loro conseguenze biologiche, alla luce del grado di impatto antropico che ne deriva, in uno con una prospettiva tesa a suggerire possibili piani di monitoraggio e azioni correttive per una gestione sostenibile delle zone costiere soggette a un inquinamento crescente, v., *ex plurimis*: D. Fattorini, *Bioaccumulation of trace elements in mussels as sentinels of environmental pollution in the Mediterranean Sea: A review*, in *Explora Environ Resour*, Volume X, Issue X, 2025, 1 s.; Y. Terzi, S. Gündoğdu, M. B. Tekman, K. Gedik, D. Ustaoglu, N. Purwanti Ismail, İ. Altinpinar, R. Çağrı Öztürk, İ. Aydın, *How much do we know about the microplastic distribution in the Mediterranean Sea: A comprehensive review*, in *Marine Pollution Bulletin*, Volume 208, 2024, 1 s.; R. Danovaro, *Pollution threats in the Mediterranean Sea: An overview*, in *Chemistry and Ecology*, Volume 19, Issue 1, 2003, 15 s.

²⁹ Cfr. G. Sabato, *Tempo e ambiente: un ponte tra passato e presente*, in *Federalismi*, 6, 2023, 173 s.; F. Mucci, *Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell'ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2022, 447 s.

³⁰ Per una ricostruzione della normativa a tutela della biodiversità, a partire dal diritto internazionale ed europeo fino alla recente riforma costituzionale che ha inserito la biodiversità in Costituzione, v. L. Del Corona, *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, in *Federalismi*, 2, 2023, 198 s.

³¹ Cfr. F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1085 s.

artificialmente alterati, da cuscinetto naturale contro eventi meteorologici estremi come siccità, tempeste e altri disastri ³².

La biodiversità marina, in particolare, determina la resilienza dell'oceano, svolgendo un ruolo chiave nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici; del resto, gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro composizione chimica, le correnti e la vita che ospitano – sono alla base dei sistemi globali che rendono la Terra abitabile per l'umanità ³³.

Preservare la biodiversità, quindi, preconditione indefettibile per la stessa

³² In tema di emergenza ambientale, possibili catastrofi ecologiche e garanzie dei beni comuni, v., *ex multis*: L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra*, in *Teoria politica*, 2020, 47 s. Invero, la categoria dei “beni comuni” sembra poter rinvenirsi (e trovare in esso una configurazione unitaria) nell'insieme di risorse che esprimono utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e che, pertanto, devono essere garantite a tutti gli individui, indistintamente. In tal senso, v. A. Camaiani, *Beni comuni: una nuova prospettiva intergenerazionale (e costituzionale)*, in *Dir. pubbl. europ. Rass. online*, 1, 2026, 1 s. Per un approfondimento sul tema, v. *ex multis*: F. Giglioni, *Il regime giuridico dei beni comuni nel contesto del diritto positivo*, in *Collana di Diritto e Società*, 2024, 297 s.; G. Rotolo, *Beni comuni come beni giuridici: una prospettiva critica*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 1, 2023, 198 s.; V. Cerulli Irelli, *Proprietà, beni pubblici, beni comuni*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2022, 639 ss.; S. Rodotà, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli, 2018.; M. Luciani, *Una discussione sui beni comuni*, in *Dir. e soc.*, 3, 2016, 375 s.; S. Staiano, *Beni comuni categoria ideologicamente estenuata*, in *Dir. e soc.*, 3, 2016, 415 s.; V. Cerulli Irelli, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Dir. e soc.*, 3, 2016, 529 s.; L. Nivarra, *Quattro usi di «beni comuni» per una buona discussione*, in *Riv. critica dir. priv.*, Vol. 34, 1, 2016, 43 s.; A. Ciervo, *I beni comuni*, Roma, 2013; A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013; G. Arena, C. Iaione, a cura di, *L'Italia dei beni comuni*, Roma, 2012; U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011; P. Maddalena, *I beni comuni nel codice civile nella tradizione romanistica e nella Costituzione repubblicana*, in *Federalismi.it*, 19, 2011, 1 s.

³³ La tutela dell'ambiente marino postula, di conseguenza, una gestione accurata dello spazio marittimo e costiero per garantire che l'utilizzo delle risorse disponibili sia compatibile con la preservazione degli ecosistemi e con le esigenze delle future generazioni. In tema, v. *ex multis*: G. Torta, *Il delicato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e la promozione delle attività economiche nella pianificazione dello spazio marino*, in *Riv. giur. amb.*, Anno XXIII, 1, 2023, 1 s.; A. Moliterni, *La tutela degli ecosistemi marini nel prisma della pianificazione integrata delle aree costiere*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 2023, 171 s.; W. Troise Mangoni, *La protezione della biodiversità nel diritto interno, in una prospettiva di bilanciamento discrezionale con altri interessi pubblici*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 2023, 241 s.; M. Verrengia, *L'ecosistema marino tra scontro di valori e integrazione di politiche*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 2023, 259 s.; I. Tani, *La Legge SalvaMare: una disciplina per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne tra dubbie premesse e vecchi propositi*, in *Riv. giur. amb.*, 2, 2022, 579 s.; M. V. Ferroni, *La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell'ambiente*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1, 2022, 121 s.; N. Colleto, *La tutela dell'ambiente nella società del rischio: la responsabilità per danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi parzialmente irrisolti*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1, 2022, 217 s.; M.

sopravvivenza del genere umano, diviene uno degli obiettivi principali del modello ideale di crescita e sviluppo sostenibile³⁴; strumento, per vero, indispensabile per salvaguardare, ripristinare o incrementare biosistemi sani³⁵, per custodire l'integrità dell'habitat naturale come formatosi nel corso dei secoli³⁶, anche traendo spunto da fenomeni di "riconquista di terreno" da parte degli ecosistemi al cospetto di un (ancorché solo momentaneo) arretrare del processo di antropizzazione del territorio³⁷.

La varietà (e variabilità) degli organismi viventi di ogni origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui sono parte, impone, in quest'ottica, un approccio innanzitutto globale alle questioni ambientali, espressione di interessi riconducibili all'intera umanità e non esclusivamente rimessi alla sovranità territoriale dei singoli Stati³⁸.

Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1, 2022, 423 s.

³⁴ Sul punto, v. M. Bertolissi, *Amministratori, non proprietari dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*, in *Federalismi*, 6, 2023, 24 s.

³⁵ Invero, tra le esigenze di tutela ambientale e il diritto all'informazione vi è una stretta interdipendenza: per nessun altro bene o valore come per l'ambiente, la diffusione e la circolazione adeguata delle informazioni e delle conoscenze, anche di carattere tecnico, sono indispensabili per una corretta definizione degli oggetti e delle modalità di tutela. Sul punto, v. A. Canini, *Biodiversità*, Roma, Carocci, 2010.

³⁶ Cfr. M.V. Ferroni, *La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 1, 2022, 121 s.

³⁷ Si pensi, ad esempio, al fenomeno della "riesplorazione della natura", conseguente all'adozione delle misure restrittive della libertà di circolazione introdotte in conseguenza della diffusione del virus Sars-Cov2. Sul punto, v., *ex multis*: F. Niola, *Gli effetti del lockdown sull'ambiente: adottiamo una nuova prospettiva?*, in *Dirittifondamentali.it*, 2020, 1 s.

³⁸ Viene così salutato con entusiasmo l'*Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement)*, adottato il 19 giugno 2023 dalla *Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction convened under the auspices of the United Nations*, entrato in vigore il 17 gennaio 2026. Nell'ambito dell'obiettivo generale della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale, sia nel presente che nel lungo termine, attraverso l'efficace attuazione delle disposizioni pertinenti della Convenzione e un'ulteriore cooperazione e coordinamento a livello internazionale, il BBNJ Agreement si sviluppa attorno a quattro questioni principali: le risorse genetiche marine, compresa la ripartizione giusta ed equa dei benefici; i processi di gestione delle aree marine contraddistinte da molteplici e diversificate caratteristiche; la promozione di azioni di valutazioni di impatto ambientale delle attività antropiche; lo sviluppo delle capacità e del trasferimento di tecno-

Quantomeno in ambito “regionale”, va promossa un’azione condivisa che sappia tradurre in concreti interventi la pur meritoria affermazione di “alti valori” che, però, in assenza di un adeguato processo di attuazione, rischiano di “spiccare” alla stregua di “mere petizioni di principio”.

Circa le molteplici e complesse esigenze di protezione ambientale che si stagliano al cospetto delle società contemporanee sembra che, in questa direzione, possa annoverarsi, quale esempio positivo, ancorché sempre perfettibile, l’insieme delle politiche dell’Unione Europea che, nel tempo, ha tracciato un quadro normativo e programmatico articolato, con obiettivi specifici e verificabili, corredati dall’indicazione di termini chiari e puntuali a medio e lungo periodo per la loro realizzazione ³⁹.

In un siffatto circolo virtuoso si innesta, *inter alia*, il “Green Deal”, strumento strategico volto a imprimere un’accelerazione, *step by step*, all’azione dell’Unione in materia ambientale, segnando una discontinuità rispetto all’approccio più prudente e graduale adottato in passato ⁴⁰.

logia marina. Ciò, essenzialmente allo scopo di creare meccanismi efficaci per proteggere la biodiversità nelle acque internazionali e ridurre disuguaglianze storiche nella governance oceanica. Per un approfondimento, v., *ex plurimis*, R. S. De Fazio, *Alcune considerazioni sul Trattato a tutela della biosostenibilità marina*, in *Comunità internaz.*, LXXIX, 3, 2024, 499 s.

³⁹ Cfr., *ex multis*, V. Karageorgou, *The Environmental Integration Principle in EU Law: Normative Content and Functions also in Light of New Developments such as the European Green Deal*, in *EP*, vol. 8, n. 1, 2023, 159 s.; F. Rolando, *L’integrazione delle esigenze ambientali nelle altre politiche dell’Unione europea*, Napoli, 2020; O. McIntyre, *The Integration Challenge: Integrating Environmental Requirements into Other Policies under European Union Law*, in S. Kingston (ed.), *European Perspectives on Environmental Law and Governance*, Abingdon, 2013; S. Kingston, *Integrating Environmental Protection and EU Competition law: Why Competition Isn’t Special*, in *ELJ*, 2010, 788 s.; M. C. Cavallaro, *Il principio di integrazione come strumento di tutela dell’ambiente*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2007, 467 s.; S. Izzo, *Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario*, Napoli, 2006.

⁴⁰ Cfr., *ex multis*, Ferraro, *Tutela ambientale*, cit., 5. In tema, v. anche, *ex plurimis*: D. Bevilacqua, *Il Green New Deal*, Milano, 2024; M. Iannella, *L’European Green Deal e la tutela costituzionale dell’ambiente*, in *Federalismi*, 24, 2022, 171 s.; E. Chiti, *Managing the ecological transition of the EU: The European Green Deal as a regulatory process*, in *CMLR*, 1, 2022, 19 s.; M. Onida, *Il Green Deal europeo*, in P. Manzini, M. Vellano, a cura di, *Unione europea 2020. I dodici mesi che hanno segnato l’integrazione europea*, Padova, 2021, 257 s.; M. Falcone, *Il Green Deal europeo per un continente a impatto climatico zero: la nuova strategia europea per la crescita tra sfide, responsabilità e opportunità*, in *SIE*, 2020, 379 s.; L. Kramer, *Planning for Climate and the Environment: the EU Green Deal*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2020, 267 s.; J. Van Zeven, *The European Green Deal: The future of a polycentric Europe?*, in *ELJ*, vol. 36, nn. 5-6, 2020, 300 s.

Ciò, in verità, è dato rilevare anche con riferimento alla tassonomia delle attività economiche ecosostenibili maturata in seno al regolamento (UE) 2020/852 che individua sei obiettivi ambientali fondamentali (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), stabilendo che un'attività possa qualificarsi come sostenibile solo se contribuisce in modo sostanziale al perseguimento di almeno uno di essi, senza arrecare un danno significativo agli altri (principio del “*do no significant harm*”) e nel rispetto di garanzie sociali minime⁴¹.

L'ambiente, peraltro, assurge, poi, a rilevante valore costituzionale e diviene espressione, al contempo, di interesse fondamentale strumentale alla tutela ed affermazione di “nuovi” diritti inviolabili della persona – nel quadro della “più intensa esplosione di riconoscimento di diritti che mai sia stata conosciuta”⁴² – e, *ex se* considerato, di “bene giuridico” proprio della intera comunità politica, destinato a ricomprendere “la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”⁴³.

Ciò, anche nell'interesse delle future generazioni⁴⁴, come di recente so-

⁴¹ Cfr. Ferraro, *Tutela ambientale*, cit., 6 s. In tema, v., di recente, anche la l. 17 maggio 2022, n. 60, rubricata “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)”, “normativa che ha l'importante obiettivo di contribuire al risanamento dell'eco-sistema marittimo, lacustre e fluviale”. Così e per un approfondimento, v. A. Crismani, *Attualità e rilevanza scientifica del tema: i pubblici poteri e il bene mare*, in Befani, a cura di, *L'Italia è un Paese marittimo?*, cit., 22 s.

⁴² Così S. Rodotà, M.C. Tallacchini, *Trattato di biodiritto*, Milano, 2010, 192. In tema, v. anche S. Nespor, *Il diritto dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 65, 2025, 1 s.

⁴³ Cfr. *Corte cost.*, sent. n. 210/1987. Per una ricostruzione degli orientamenti maturati in tema di ambiente in seno alla giurisprudenza della Consulta a partire dalla fine degli anni '80 del secolo scorso sino ad oggi, v. P. Cotza, *Considerazione giuridica intorno all'ambiente. contributo di dogmatica alla 'stabilizzazione' di una persistente precarietà giurisprudenziale*, in questa *Rivista*, 2026, 287 s.

⁴⁴ In tema, la letteratura è ampia; si vedano, a titolo esemplificativo, *inter alia*: A. Aruta Improta Maltese, *La tutela ambientale nella costituzione italiana: il punto della situazione*, in questa *Rivista*, 2024, 73 s.; G. A., Ruscitti, *La tutela del paesaggio fra cambiamento climatico e interesse delle future generazioni*, in *Federalismi.it*, 15, 2024, 122 s.; C. De Benetti, *La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Ambienteditto.it*, 2024, 1 s.; P.

lennemente proclamato in seno alla nuova formulazione dell'art. 9 cost., precipitato di una "novella culturale", prima ancora che normativa⁴⁵, in verità, ritenuta da molti opportuna se non addirittura necessaria⁴⁶.

Si staglia, così, nel quadro della direttrice tracciata da un "impalpabile filo rosso" – che lega indissolubilmente l'uomo e la natura (di cui il primo è inevitabilmente parte integrante) – "l'evanescente dimensione giuridica delle generazioni future"⁴⁷, ovvero del c.d. "equilibrio intergenerazionale"⁴⁸, che si solleva⁴⁹ dubbi e interrogativi, ma che proietta verso prospettive inedite il senso di responsabilità

Lombardi, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi*, 1, 2023, 83 s.; L. Bartolucci, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2022, 25 s.; G. Sobrino, *Le generazioni future «entrano» nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 1, 2022, 139 s. A. Lauro, *Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future generazioni? Detti e non-detti di un principio di origine giurisprudenziale*, in *BioLaw*, 2, 2022, 115 s.; G. Amoroso, *L'«interesse delle future generazioni» come nuovo parametro costituzionale*, in *Sic. soc.*, 3, 2022, 431 s. Con specifico riguardo, poi, alla tutela dell'ambiente, anche in chiave comparata, v. *ex multis*: D. Amirante, R. Tarchi, a cura di, *Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal Diritto comparato*, in *DPCE Online*, Vol. 58, SP2. Invero, pur se salutata con generale favore, la riforma intervenuta con l. cost. n. 1/2022 è stata ritenuta essere contraddistinta da un carattere tendenzialmente pleonastico, dal momento che la tutela dell'ambiente e delle generazioni future era già parte integrante dell'ordinamento italiano. Sul punto, v. C. De Fiores, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2021, 137 s. Per una disamina della "tutela penale dell'ambiente" alla luce della riforma costituzionale in discussione, v. *ex plurimis*: G. Rotolo, *La tutela penale degli «ecosistemi» e della «biodiversità»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3-4, 2024, 124 s.; G. De Francesco, *Note brevi sulla 'questione ambientale'. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela*, in «*www.laegislazionepenale.eu*», 4, 2023, 139 s.; A. Cincotta, *Note minime in occasione di alcune recenti riforme. L'integrazione dell'art. 9 Cost., una riforma davvero necessaria? La tutela penale del patrimonio culturale come materia codicistica "riservata"*, in *www.sistemapenale.it*, 5, 2023, 1 s.; C. Ruga Riva, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in G. Dodaro, M. Dova, C. Pecorella, C. Ruga Riva, a cura di, *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, Giappichelli, 2022, 185 s.; L. Siracusa, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 2, 2023, 324 s.; Id., *Gli ecocreati al banco di prova dei nuovi artt. 9 e 41 della Costituzione*, in S. Riccardi, B. Paterra, E. Banchi, A. Rugani, F. Castellano, N. Petrucco, a cura di, *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L'Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale*, Atti di Convegno (Pisa, 24 e 25 novembre 2023), Pisa, 2024, 165 s.; S. Riccardi, *The criminal protection of the environment in the International and European Law. The degree of the offense and techniques of incrimination between realistic and idealistic prospects*, in *I novellati*, cit., 203 s.; A. Nieto Martín, *The directive for the criminal protection of the environment: a new model for the harmonisation of criminal law*, in *I novellati*, cit., 273 s.

⁴⁵ Invero, "la cultura va tradotta, decostruita, aperta: non ci si deve fermare alla superficie, ma si

dei singoli e di intere comunità sempre più consapevoli di quanto la scelta e la selezione dei fini di fondo da perseguire (oggi) possa fortemente condizionare (e, potenzialmente, pregiudicare) il futuro dell'umanità⁵⁰.

Essere responsabili della sorte delle generazioni future, costruendo permanenze e continuità tra passato, presente e futuro⁵¹, non significa, peraltro, agire in vista della salvaguardia di un ben definito e (più o meno) circoscritto catalogo di diritti fondamentali⁵², apprezzati "*uti singuli*"⁵³, ma postula la neces-

deve penetrarne la profondità, per estrarne l'umanità che contiene, le richieste che esprime a modo suo, gli appelli che lancia, la libertà che esige". Così C. Galli, *La cittadinanza in una prospettiva dinamica e storica*, in *Lettera internazionale*, 2013, 23. Circa l'importanza di interrogarsi sul ruolo che la cultura riveste nelle società democratiche, v. C. Castoriadis, *La cultura in una società democratica*, in *Lettera internazionale*, 2007, 24 s.

⁴⁶ Cfr., *ex multis*: R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi*, 13, 2022, 187 s.; M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, 286 s.; G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 2, 461 s.; D. Porena, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *Federalismi*, 14, 2020, 312 s.

⁴⁷ Cfr. C. De Fiore, *La memoria dell'avvenire. Le democrazie costituzionali di fronte alle sfide del futuro*, in *Politica dir.*, 3, 2024, 421 s. In tema, v. anche A. D'Aloia, R. Bifulco, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in A. D'Aloia, R. Bifulco, a cura di, *Un diritto per il futuro*, Napoli, 2008, IX s.

⁴⁸ In tema, v. M. Interlandi, *Protezione sociale ed equilibrio intergenerazionale*, in *Dir. e soc.*, 1, 2022, 79 s.

⁴⁹ In merito, De Fiore, *La memoria dell'avvenire*, cit., 424 s., evidenzia quattro potenziali criticità legate alla "compiuta affermazione" dei diritti delle generazioni future; esse, in particolare, consisterebbero: 1) nella raffigurazione degli interessi delle generazioni future culturalmente condizionata dal linguaggio, dalla mentalità dalle conoscenze delle generazioni presenti; 2) nell'impossibilità di conoscere e interpretare i desideri delle «*future people*» che non consentirebbe alle generazioni presenti di enucleare *ex ante* le attese delle generazioni future; 3) nell'emersione di un problema di ponderazione razionale delle risorse disponibili con riferimento ad un arco temporale indeterminato ed indeterminabile a priori; 4) nell'impossibilità di stabilire quale sia il momento storico nel quale una generazione succeda a quella precedente, l'una susseguendo ininterrottamente, senza soluzione di continuità, all'altra.

⁵⁰ Sottolinea il fondamento etico-politico dei diritti delle generazioni future G. Gemma, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, in *Dir. e soc.*, 3, 2020, 428 s.

⁵¹ Cfr. V. Teti, *La restanza*, Torino, 2022, 120 s.

⁵² Il cui soddisfacimento, comunque, passa, di necessità, attraverso l'impegno collettivo ed isti-

sità di rivestire il ruolo di “custodi responsabili del Creato”⁵⁴ affinché siano preservate condizioni di vita almeno sufficienti a consentire il libero formarsi e svolgersi della personalità di ciascuno⁵⁵, astenendosi, in particolare, dal cagionare un’alterazione dei “beni soggetti a trasformazioni irreversibili”⁵⁶.

Una responsabilità, in verità, oggi più che mai connotata da “estrema delicatezza e gravosità” in ragione dei progressi compiuti in campo tecnologico⁵⁷ capaci di “abbattere il confine” tra “fra *polis* e natura”, rimettendo, per tale via, in mano all’uomo il proprio destino⁵⁸.

Un destino nell’ambito del quale si intrecciano vicende collettive e vissuti personali nel quadro del dipanarsi di accadimenti in riferimento ai quali ciascuno diviene protagonista ora nel perseguimento di un interesse egoistico, pure a scapito di quello generale, proprio della comunità alla quale, paradossalmente, lo stesso appartiene, ora nell’adempimento del proprio dovere, financo giungendo al compimento dell’estremo sacrificio pur di onorare il giuramento di fedeltà prestato, al cospetto di un’intera collettività, grata e commossa (o almeno così dovrebbe essere) di fronte alla memoria di chi sia stato proditoriamente colpito per difendere “irretrattabili” valori (comuni) di libertà e giustizia⁵⁹.

tuzionale ed una, se necessario, strenue loro “difesa civile”. In tal senso, v. T. Pogge, *Povertà e diritti umani*, Roma, 2010, 69 s. In generale, poi, per una teoria dei “diritti fondamentali che spieghi quando essi siano tali, per un ordinamento giuridico, indipendentemente dal loro contenuto sostanziale”, v. G. Palombella, *Diritti fondamentali. Per una teoria funzionale*, in *Sociologia dir.*, 1, 2000, 51 s.

⁵³ Circa i canoni da impiegare per l’accertamento e la selezione degli interessi ascrivibili, *hic et nunc*, in capo alle generazioni future, v. Gemma, *Diritti delle generazioni future*, cit., 438 s.

⁵⁴ Cfr. G. Tarantino, *Profili di responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2022, 88.

⁵⁵ Invero, “concepire i diritti come strumenti per appagare i fini egoistici degli individui significa porsi in netta controtendenza rispetto alla logica cui rispondono gli stessi, annacquando il senso stesso di quell’umanità di cui i diritti si fanno interpreti”. Così D. Pagano, *Morale collettiva e diritti umani*, in *Democr. e dir.*, 3, 2017, 128.

⁵⁶ Cfr. M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D’Aloia, *Un diritto per il futuro*, Napoli, 2008, 440.

⁵⁷ In tema, ancorché ormai risalente nel tempo, rimane fondamentale il riferimento a H. Jonas, *Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica* (1979), Torino, 2009.

⁵⁸ Sul punto, v. M. Barbera, *Giusta transizione ecologica e disegualianze: il ruolo del diritto*, in *Giorn. dir. lav e relazioni ind.*, 3, 2022, 340 s.; Gemma, *Diritti delle generazioni future*, cit., 448 s.; Tarantino, *Profili di responsabilità*, cit., 149 s.

⁵⁹ Circa il riconoscimento (pubblico) del valore (simbolico) da ascrivere ad un comportamento meritorio, v. D. Spati, *Distribuire il riconoscimento. Onore, dignità ed altre forme di riconoscimento come «moneta» per lo scambio di beni di identità*, in *Teoria politica*, 1, 2000, 131 s.

In ciò, però, “affermare i grandi principi, evocarli in formulazioni astratte non basta. Perché essi abbiano concreta incidenza sulla storia...bisogna viverli – pur se – non è sempre facile – e – l’esito non è mai scontato” ⁶⁰.

Peraltro, non ci si può accontentare di “restare fermi” nella protezione e promozione dei propri valori, condizione di “stanco appagamento” e di “arrendevolezza al fato” ⁶¹, ma bisogna sempre compulsare una “indomabile e radicale inquietudine” – pur se essa, sovente, sia destinata a ingenerare un senso di estraneità e smarrimento – che presupponga una “folle disponibilità” all’insuccesso, all’incomprensione ⁶².

Si sollecita, quindi, in primo luogo, una rivoluzione culturale ⁶³, consapevoli del fatto che “il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta” ⁶⁴.

“Non chi comincia, ma quel che persevera”, quindi, nel coltivare quel coraggio che, nel confronto con i (propri) “demòni da propiziare”, si alimenta di speranza che, lungi dal tradursi soltanto in attesa inoperosa, richiede un comportamento fattivo e proattivo, un costante, “quotidiano eroismo” ⁶⁵.

Ci si deve rendere, cioè, protagonisti di una novella, rivoluzionaria stagione, espressione di “resistenza culturale e tensione propositiva”, indirizzata, al contempo, verso “mutamenti costruttivi” e “inediti ritorni” allo scopo di percepire e comprendere (sempre) “nuove dimensioni identitarie” ⁶⁶. Del resto, “la speranza siamo noi. Il nostro impegno. La nostra libertà. Le nostre scelte” ⁶⁷.

Ciò che siamo – e che, soprattutto, dimostriamo di voler essere – è sì la conseguenza del nostro libero arbitrio, ma anche del significato che attribuiamo agli insegnamenti impartiti, all’educazione (emotiva) ricevuta ed assimilata, alla trasmissione di un radicato e profondo patrimonio assiologico da parte di chi ci ha preceduto il cui esempio merita di assurgere ad oggetto di condivisione, ritraendo dal modello di vita e di dedizione offerto dal singolo in favore del bene co-

⁶⁰ Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica*, 02.06.2021.

⁶¹ Cfr. J. Hillman, *Il codice dell'anima*, 1997, Milano, 241 s.

⁶² In tema, v. Teti, *La restanza*, cit., 91 s.

⁶³ Prospettiva ritenuta preconditione essenziale per garantire i diritti delle generazioni future. In tal senso, v. Gemma, *Diritti delle generazioni future*, cit., 462 s.

⁶⁴ W. Churchill, *Discorso alla Camera dei Comuni*, 18 giugno 1940.

⁶⁵ Cfr. Hillman, *Il codice*, cit., 118 s.

⁶⁶ Sul punto, v. Teti, *La restanza*, cit., 99 s.

⁶⁷ Cfr. *Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica*, 31.12.2024.

mune occasione di stimolo e sollecitazione per onorarne la memoria, attraverso la prosecuzione del percorso già intrapreso, affinché il sacrificio di ciascuno non divenga vano e non sia destinato a scadere in un “inconsolabile” oblio ⁶⁸.

3. – Il processo di contaminazione delle acque (il 97% delle quali costituito da acqua salata dei mari ed il restante 3% costituito da acqua dolce sotto forma di laghi, fiumi, ghiacciaie, acque sotterranee) è correlato a molteplici azioni di natura antropica di derivazione civile (*id est*, scarichi delle città quando l'acqua si riversa direttamente nei fiumi o in mare senza alcun trattamento di depurazione), industriale (sversamenti di molteplici sostanze nocive di origine industriale) e agricola (utilizzo improprio e/o eccessivo di fertilizzanti e pesticidi che, essendo generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le falde acquifere).

In ciò, l'inquinamento marino (costiero), di origine terrestre, dimostra di essere, quindi, una conseguenza dell'immissione di acqua di scarico e di affluenti industriali nei fiumi, che poi trasportano le sostanze inquinanti al mare.

Ad esso, si affianca, però, la principale fonte di contaminazione derivante dallo sversamento off-shore di idrocarburi, causa di disastri ecologici incalcolabili dovuta al lavaggio delle cisterne o allo scarico sentine di grandi unità o, ancora, a sinistri navali correlati a tempeste, collisioni, esplosioni, cedimenti strutturali oppure a incidenti che coinvolgono piattaforme d'estrazione ⁶⁹.

Al destino infausto, ovvero all'incuria, superficialità, trascuratezza e negligenza della mano dell'uomo, si aggiunge, poi, la deliberata sconsideratezza del volontario e doloso smaltimento dei rifiuti (urbani, pericolosi, financo radioattivi) perpetrato mediante una criminale azione di deposito sui fondali marini di materiale “sfuso”, ovvero contenuto all'interno delle c.d. “navi dei veleni”, intenzio-

⁶⁸ Circa il tema della gratitudine nei riguardi di chi abbia sopportato sacrifici e patimenti per il nostro bene, v. Gemma, *Diritti delle generazioni future*, cit., 433 s.

⁶⁹ In via del tutto esemplificativa, si pensi all'incidente occorso tra le petroliere Patmos e Castillo de Monte Aragon avvenuto nel 1985 nello Stretto di Messina, ovvero al naufragio della petroliera Erika da cui è derivata la volontà in chiave eurounitaria di introdurre stringenti misure a garanzia della sicurezza della navigazione e della prevenzione dei rischi di fuoriuscite accidentali di idrocarburi dalle unità navali. In tema, v., *ex multis*: A. Rella, *Il caso “Erika” al vaglio della Corte di giustizia*, in questa *Rivista*, VII, 2009, 1 s.; S. Montaldo, *Inquinamento marittimo da idrocarburi: la sentenza della corte di giustizia sul caso ‘Petroliera Erika’*, in *Diritto dell'economia*, 3/4, 2008, 705 s.; M. Gestri, *Libertà di navigazione e prevenzione dell'inquinamento: il caso dello Stretto di Messina*, in *Riv. dir. internaz.*, 1986, 280 s.

nalmente affondate in mare aperto o anche in acque “prospicienti” le coste⁷⁰.

Fenomeno che, in verità, ormai da lungo tempo, ha assunto un rilievo di primo piano nell'ambito di inchieste giudiziarie e giornalistiche relative ad alcune vicende in merito alle quali sono state formulate molteplici ipotesi – mai scartate, ma, al contempo, mai realmente avvalorate da elementi di prova oggettivi ed inconfutabili – rispetto alle quali, peraltro, si è giunti a sollecitare, nel corso degli anni, pure l'attenzione di diverse Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite più volte durante diverse legislature⁷¹.

Gli approfondimenti condotti hanno cercato di fare chiarezza circa vicissitudini dai contorni opachi nel quadro di un contesto di ampio respiro che ha investigato su probabili legami intercorrenti tra “attori protagonisti” all'interno di un complesso quadro geostrategico.

È stato possibile, innanzitutto, tracciare una linea di demarcazione tra fenomeni che, descritti attraverso locuzioni verbali ritenute tra di loro espressione di un comune significato, solo in apparenza sono stati riconducibili alla medesima tipologia di illeciti, ma, in realtà, hanno dimostrato di essere correlati a distinti presupposti⁷².

⁷⁰ Per una prospettiva d'insieme, v., *ex plurimis*: A. Carnì, D. Villani, *The Italian Waste Scandal: le «navi dei veleni» (1987-90)*, in *Meridiana*, n. 109, 2024, 245 s.; A. Carnì, *Ships of Death. Il traffico internazionale di rifiuti tossico-nocivi e radioattivi italiani diretto in Libano, Nigeria e Somalia (1987-1992)*, Roma 2024; F. Lo Verso, *Il mare colore veleno*, Roma, 2023; A. Carnì, *La rotta nigeriana del traffico di rifiuti tossici italiani (1987-1988)*, in *Cross*, Vol.7 n°2, 2021, 30 s.; A. Maritati, *La nave dei veleni*, Bari, 2021; R. Bocca, *Le navi della vergogna*, Milano, 2010; M. Clausi, R. Grandinetti, *Le navi dei veleni*, Soveria Mannelli, 2009; C. Lucarelli, *Navi a perdere*, Milano, 2008; P. Monzini, *Dirty Businesses in Italy: A Case-study of Illegal Trafficking in Hazardous Waste*, in *Global Crime*, 3-4, 2004, 285 s.; M. Jurdi, *Transboundary Movement of Hazardous Wastes into Lebanon: Part 1. The Silent Trade*, in *Journal of Environmental Health*, LXIV, 2002, 9 s.; J. Albers, *Responsibility and Liability in the Context of Transboundary Movements of Hazardous Wastes by Sea*, London, 2015; J. Clapp, *The Toxic Waste Trade with Less-Industrialised Countries: Economic Linkages and Political Alliances*, in *Third World Quarterly*, XV, 1994, 505 s.; K. D. Asante-Duah, Imre V. Nagy, *International Trade in Hazardous Waste*, New York, 1998; C. Hilz, *The International Toxic Waste Trade*, New York, 1992; B. Moyers, *Global Dumping Ground. The International Traffic in Hazardous Waste*, Cambridge 1991.

⁷¹ Circa l'attenzione riservata al tema in discussione dalla “società civile”, v., *ex multis*: Greenpeace, *The Toxic Ships. The Italian hub, the Mediterranean area and Africa*, 2010; N. Barillà, *Veleni e segreti in fondo al mare*, in *Terre Blu*, Legambiente, 2004; Legambiente, WWF, *Le navi dei veleni. Cronistoria di un intrigo internazionale – Le proposte di Legambiente e WWF*, 2004; Legambiente, *Le nuove frontiere dell'economia (1994-1997)*, 1997; Greenpeace, *Waste Trade in The Mediterranean – Toxic Attack Against Lebanon Case One: Toxics from Italy*, 1996; Legambiente, *La Jolly Rubino e le altre. Sulla rotta delle navi al Cesio*, 1994.

⁷² La relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta insediatasi nel corso della XVI

Gli sforzi investigativi condotti si sono costantemente misurati “con difficoltà insormontabili, nel senso che, per usare una facile metafora, si è dovuta spingere – l’indagine – verso i confini conosciuti del diritto, ed è giunta sempre in luoghi posti al di là delle Colonne d’Ercole, dove semplicemente il diritto non esiste”⁷³.

Ciò che ha sempre rappresentato il filo conduttore delle pur variegate inchieste svolte è stata la presa di coscienza della inadeguatezza degli strumenti investigativi a disposizione degli organi inquirenti nell’ambito di indagini che coinvolgevano persone, interessi, ambiti geografici ben più ampi di quelli riconducibili entro i limiti di competenza dei singoli uffici giudiziari i quali, a ben vedere, ebbero “la «pretesa» di entrare in un mondo inaccessibile”⁷⁴.

Le modalità operative che sono emerse a livello investigativo sono state ritenute essere l’espressione di meccanismi talmente consolidati e radicati che necessariamente affondavano le loro radici in un intreccio di “poteri forti” duraturo e durevole al cospetto del quale, sovente, si è assistito all’emersione di un generale

legislatura ha soffermato la propria attenzione, ad esempio, sulla vicenda delle “navi a perdere”, mentre il punto di partenza dal quale ha preso avvio l’indagine condotta dall’organo parlamentare istituito nel corso della XVII legislatura si è concentrato sul fenomeno denominato “navi dei veleni”. Cfr. *Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XVI legislatura, Relazione sul fenomeno delle navi a perdere*, Doc. XXIII, n. 21, approvata il 28 febbraio 2013. *Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XVII legislatura, Relazione sulle «navi dei veleni» i traffici internazionali di rifiuti negli anni '80 e '90*, doc. XXIII n. 51, approvata il 28 febbraio 2018.

⁷³ Cfr. *Relazione sulle «navi dei veleni»*, cit., 3.

⁷⁴ Cfr. *Relazione sul fenomeno delle navi a perdere*, cit., 452. Gli inquietanti scenari appalesatisi sin da subito hanno consentito di ipotizzare che vi fosse uno scambio tra la fornitura di armi ad opera di Paesi «moderni» e l’accettazione all’ingresso di rifiuti da smaltire “illegalmente” da parte di Paesi meno sviluppati, prospettiva d’insieme, peraltro, già nota in seno alla comunità internazionale. Ciò, “partendo da dati storici consolidati, documentati e innegabili: la partenza verso i paesi africani, medio-orientali e latinoamericani di migliaia di fusti con scarti pericolosi delle industrie europee. Traffici avvenuti via mare, che hanno utilizzato reti logistiche pronte a tutto, puntando a trasformare i paesi più poveri in gigantesche pattumiere pericolose per l’ambiente e la salute delle popolazioni”. Così *Relazione sulle «navi dei veleni»*, cit., 4. A riprova di ciò, l’Assemblea generale dell’Onu, mediante l’adozione delle risoluzioni n. 42/183 del 11 dicembre 1987 e n. 43/212 del 20 dicembre 1988 (cfr. Res. n. 42/183, *Traffic in Toxic and Dangerous Products and Waste*, del 11 dicembre 1987; Res. n. 43/212, *Responsibility of States for the Protection of the Environment: Prevention of the Illegal International Traffic in, and the Dumping and Resulting Accumulation of Toxic and Dangerous Products and Wastes Affecting the Developing Countries in Particular*, del 20 dicembre 1988), ebbe modo di esprimere, già in passato, “la propria preoccupazione per il flusso di rifiuti pericolosi diretto verso i Paesi non industrializzati. L’Assemblea generale evidenziò le responsabilità degli Stati industrializzati e la necessità di regolare la movimentazione permettendo il trasporto di rifiuti solo con l’autorizzazione dello Stato di importazione”. Così Carnì, Villani, *The Italian Waste Scandal*, cit., 260.

senso di “inadeguatezza”, al più sorretto da una “pallida speranza nel futuro” ⁷⁵.

Le vicende delle “navi dei veleni” e delle “navi a perdere” sono state approfondite dalla Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti fin dal 1995 e, da quel momento, si sono sviluppate nel corso di oltre un trentennio, almeno durante sette legislature, vedendo coinvolte perlomeno sette Commissioni parlamentari d’inchiesta i cui approfondimenti, sovente, sono risultati essere concomitanti con lo svolgersi di diverse indagini della magistratura che, nel complesso, hanno mostrato “il peso della vicenda, ma anche la difficoltà di pervenire a conclusioni univoche sull’intero fenomeno” ⁷⁶.

Indubbio resta il fatto che la centralità geografica e strategica assunta dal mare Mediterraneo nelle articolate dinamiche dipanatesi nel tempo abbia implicato il coinvolgimento diretto degli spazi marini antistanti le coste italiane all’interno di un network di “relazioni oscure” di dimensione (almeno) europea.

Sicuramente, molti “discutibili” attori protagonisti di losche cointeressenze – affaristiche, finanziarie, logistiche – provenivano da altre nazioni; i porti italiani hanno però svolto un ruolo chiave, specie nel divenire “l’ultimo tratto di un traffico complesso” ⁷⁷.

Pur al cospetto di “intrighi internazionali” e ambigui ed infidi personaggi senza scrupoli, animati dal solo intento di “lucrare” illeciti guadagni attraverso disdicevoli “accordi” dalla cui esecuzione si è assistito al depauperamento di preziosi “beni comuni”, si è comunque frapposta, però, l’azione di “uomini di buona volontà”, impegnati in una infaticabile “ricerca della verità”.

Tra di loro, si riconosce un ruolo di primario rilievo al C.F. Natale De Grazia, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, deceduto in circostanze (quantomeno) sospette alle prime ore del 13 dicembre 1995 durante una trasferta finalizzata al compimento di atti di polizia giudiziaria nell’ambito di un’inchiesta condotta in quei tempi circa inquietanti scenari legati al fenomeno delle «navi a perdere» ⁷⁸.

⁷⁵ “È verosimile, quindi, che oggi grazie agli strumenti investigativi a disposizione della direzione distrettuale antimafia, ai canali informativi favoriti dalla direzione distrettuale antimafia sia possibile avvicinarsi ad un mondo, quello del traffico transazionale dei rifiuti tossici, sul quale per troppo tempo non vi sono stati che fondati sospetti e nulla di più”. Così *Relazione sul fenomeno delle navi a perdere*, cit., 455.

⁷⁶ Cfr. *Relazione sulle «navi dei veleni»*, cit., 91.

⁷⁷ Cfr. *Ibidem*.

⁷⁸ Cfr., *ex multis*: G. Cazzato, M. Di Milla, *Navi mute: Il mistero sulla morte del comandante Na-*

“La sua opera di Ufficiale di Marina è stata contraddistinta da un altissimo senso del dovere che lo ha portato, a prezzo di un costante sacrificio personale e nonostante pressioni ed atteggiamenti ostili, a svolgere complesse investigazioni che, nel tempo, hanno avuto rilevanza a dimensione nazionale nel settore dei traffici clandestini ed illeciti operati da navi mercantili”⁷⁹.

Allo scopo di far luce sulle misteriose circostanze in cui si giunse al tragico epilogo della vita del comandante De Grazia, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti istituita nel corso della XVI legislatura condusse un approfondimento in merito ad alcuni aspetti emergenti dall'indagine avviata dalla magistratura in ordine al decesso del capitano e conclusasi con un (malfermo e vacillante) provvedimento di archiviazione.

Vieppiù, l'attenzione venne concentrata anche in riferimento alle ragioni per le quali, in seguito al tragico evento, il gruppo investigativo all'epoca costituito e guidato dal Comandante De Grazia si fosse progressivamente sfaldato (per tale via, avvalorando la percezione di un generale clima di intimidazione), scemando improvvisamente l'interesse a proseguire le indagini, nonostante si trattasse di un'inchiesta particolarmente rilevante sia per l'oggetto trattato (smaltimento illecito di rifiuti radioattivi) sia per le dimensioni sovranazionali del traffico illecito perpetrato.

Laconicamente, si giunse alla “constatazione” che non fosse “compito – della – Commissione pronunciare sentenze, né sciogliere nodi di competenza dell'autorità giudiziaria: tuttavia, non si – poté – non segnalare che la morte del capitano De Grazia – fosse da inscrivere – tra i misteri irrisolti del nostro Paese”⁸⁰.

Nodi che, in realtà, forse fin troppo “frettolosamente”, pur essendo “venuti al pettine”, non sono stati in alcun modo dipanati, in verità sia nell'ambito delle indagini giudiziarie immediatamente susseguenti al tragico epilogo della vita del Comandante De Grazia, sia, pur con un ulteriore “slancio”, in sede politica, molti anni dopo.

Ciò, pur nella consapevolezza di ritenere che l'inchiesta parlamentare, sovente indirizzata nel senso di formulare “addebiti di responsabilità” di natura

tale De Grazia, Roma, 2020.

⁷⁹ Cfr. *Motivazione conferimento al Comandante De Grazia della Medaglia d'Oro al Merito di Marina*, 04.12.2004.

⁸⁰ Cfr. *Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XVI legislatura, Doc. XXIII, n. 18, Relazione sulla morte del capitano di fregata Natale De Grazia, approvata nella seduta del 5 febbraio 2013*, 138.

solo politica e non d'ordine morale e/o giuridico⁸¹, può contribuire a rafforzare la dimensione etica dello svolgimento di funzioni realmente serventi l'interesse pubblico generale, facendo chiarezza su profili controversi, riuscendo a smentire possibili dubbi e contraddizioni, ovvero "dissolvendo la nebbia" formatasi sul malaffare e sull'esercizio distorto di potestà e poteri pubblici⁸² "per via di una momentanea debolezza della volontà istituzionale piuttosto che di un totale rifiuto degli standard morali"⁸³.

In questi casi, dimostrare la vitalità di un sistema immunitario istituzionale, che avversa ogni tentativo di mistificazione e sviamento dal genuino perseguimento dell'interesse generale, diviene strumento di consolidamento della maturità di un ordinamento che riesce a fare ammenda e assumere su di sé il disagio e le responsabilità (non solo necessariamente) politiche che ne derivano.

In ciò, sovente, l'inchiesta parlamentare può essere chiamata a soddisfare (pure) un anelito di giustizia, talvolta inascoltato per lungo tempo, circa vicissitudini che, pur investendo la vita di singoli, si connotano per una indiscutibile rilevanza pubblica, coinvolgendo spesso, da vicino, interessi pubblici generali⁸⁴.

Per tale via, diversificati possono risultare i risvolti che ne conseguono: tra questi, circoscrivere la latitudine dell'inchiesta parlamentare entro i confini propri della responsabilità politica, *stricto sensu* intesa, al più accompagnata da una risonanza sociale dei temi approfonditi, o, al contrario, costituire l'occasione per rimeditare circa vicissitudini già oggetto di accertamento giudiziario⁸⁵, incentrato su regole proprie (almeno in parte) diverse da quelle della politica, di verifica e dimostrazione dei fatti⁸⁶, capace di tradursi in una metamorfosi inquisitoria⁸⁷.

⁸¹ Cfr. G.U. Rescigno, *Responsabilità (dir. cost.)* (voce), in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1352 s. In tema di diversificazione tra responsabilità personali e responsabilità politiche concernenti il medesimo accadimento v. N. Mattucci, *Mondo comune e responsabilità politica*, Macerata, 2008, 163 s.

⁸² In tema di "corruzione del tessuto civile – e di – un'indisturbata circolazione di veleni nella convivenza democratica", v. C. Pinelli, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista Aic*, 2010, 12.

⁸³ Sul punto, v. E. N. Yankah, *Ipocrisia giuridica*, in *Lessico di etica pubblica*, 2, 2020, 97.

⁸⁴ *Ivi*, 87.

⁸⁵ Basti pensare, *inter alia*, in via del tutto esemplificativa e non certo esaustiva, ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, istituita nel corso della XIV Legislatura, ovvero, più di recente, della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, istituita nel corso della XVIII Legislatura.

⁸⁶ Sul punto, v. M. Taruffo, *Ermeneutica, prova e decisione*, in *Ars interpretandi*, 1, 2018, 31 s.

⁸⁷ In tema, v. E. Resta, *La verità e il processo*, in *Politica dir.*, 2004, 3, 404 s.

Tutto ciò, nel quadro dell'espressione di responsabilità "funzionali", "al confine tra il giuridico e il politico" ⁸⁸.

Il consesso parlamentare, da un lato, e l'aula giudiziaria, dall'altro, divengono così i due diversi "palcoscenici" nell'ambito dei quali si snoda un (defaticante) incedere, talvolta animato da genuina volontà di pensare, ricercare, affermare e consolidare la verità (politica e/o giudiziaria che sia) ⁸⁹, talaltra suggestionato da (indebiti) condizionamenti, mistificazioni, menzogne, "ragion di Stato" ⁹⁰ ed influenze esterne ⁹¹.

Al cospetto di "muri di gomma" e di impedimenti, rallentamenti, depistaggi e boicottaggi, spesso legati alle "resistenze" della burocrazia ⁹², di volta in volta, a seconda del contesto assunto in considerazione, sta alle regole processuali e all'etica politica frapporre ogni possibile barriera e garantire il soddisfacimento della sete di giustizia e verità che singoli individui, ovvero l'intera comunità politica, affidano agli organi (giurisdizionali o politici) a ciò deputati ⁹³. Il fine ultimo è comunque quello di giungere ad una forma di conoscenza dei fatti *pro veritate* ⁹⁴, in realtà sì attribuito proprio della *res iudicata* ⁹⁵ e quindi riferibile all'accertamento condotto in sede giudiziaria, ma talvolta declinabile anche con riguardo all'impegno profuso in sede (e chiave) politica in favore e nella direzione della verità ⁹⁶, consapevoli del bisogno insopprimibile di "fare i conti" con un passato scomodo ⁹⁷ onde pervenire

⁸⁸ In tal senso, v. C. Maiorca, *Responsabilità (teoria generale)* (voce), in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1031.

⁸⁹ Cfr. M. Visentin, *Dire, negare, pensare la verità*, in *La Cultura*, 1, 2017, 97 s.

⁹⁰ Cfr. F. Cassella, *La giustizia prima del processo, nonostante la legge. 100 anni del Premio Nobel per la letteratura ad Anatole France, 1884-1924*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2, 2021, 331 s.

⁹¹ Cfr. E. Marchese, *Realismo e anti-realismo in giudizio*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2020, 263 s.

⁹² Cfr. Rescigno, *Responsabilità (dir. cost.)*, cit., 1352 s.

⁹³ Circa la correlazione tra giustizia e verità v. E. Severino, *Giustizia e verità*, in *Ars interpretandi*, 1, 2013, 30 s.

⁹⁴ Perché, in realtà, è solo "attraverso la conoscenza che l'uomo è tenuto ad avvicinarsi alla verità". Così E. Wiesel, *I paradigmi del sapere. Informazione, conoscenza, verità*, in *Problemi dell'informazione*, 2-3, 2001, 127.

⁹⁵ In tema, v. F. Di Donato, *La comunità processuale come contesto attivo di interazione tra clienti, avvocati e giudice*, in *Ars interpretandi*, 1, 2009, 196 s.

⁹⁶ Cfr. M. Visentin, *L'impegno per la verità. Argomentazione, dimostrazione, prova*, in *La Cultura*, 1, 2020, 85 s.

⁹⁷ Cfr. M. Mustè, *Storia, metodo, verità*, in *La Cultura*, 2, 2014, 277 s.

ad una condizione di (riap)acificazione sociale ⁹⁸ che conferisca (nuova) dignità alla (comunità) politica in un dato momento storico ⁹⁹.

In una siffatta prospettiva, le commissioni di inchiesta dovrebbero adottare una impostazione “mite” dei loro poteri allo scopo di “elevare” la dialettica politica al di là della mera faziosità, in vista del soddisfacimento del più genuino interesse generale ¹⁰⁰ e per scongiurare il pericolo del consolidamento di “un’amnesia collettiva – sovente – tale da costringere entro i limiti della dimensione privata vicende di sacrificio e di dedizione che invece si vorrebbero acquisite alla sfera pubblica...affinché la loro memoria divenga patrimonio stabilmente affidato alla collettività ed essa possa custodirla e rendere l’onore dovuto a chi lo ha ben meritato” ¹⁰¹.

Memoria da custodire e tramandare specie allorquando “indiscusse qualità personali e professionali – rendano servitori integerrimi dello Stato, come il Capitano di fregata Natale De Grazia – fulgido esempio per le generazioni di oggi e di domani” ¹⁰².

⁹⁸ Sul punto, v. M. Battini, *La questione della verità: giustizia, memoria e storia*, in *Parolechiave*, 1, 2015, 171 s.

⁹⁹ Circa il fenomeno del ritrarsi della verità storica nella verità processuale v. Resta, *La verità*, cit., 376 s.

¹⁰⁰ Cfr. A. Isoni, *Sui limiti del potere di inchiesta nel parlamento bipolare*, in *Rivista Aic*, 4, 2011, 16 s.; I. Stolzi, *Le inchieste parlamentari nella riflessione giuridica postunitaria (1861-1900)*, Firenze, 2012, 39 s.; R. Bonghi, *Dei limiti del potere d'inchiesta nelle assemblee*, in *Nuova antologia*, 1869, 835 s.

¹⁰¹ Cfr. *Relazione sulle risultanze delle indagini svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero approvata nella seduta del 9 gennaio 2013*, 172 s.

¹⁰² Cfr. *Motivazione del conferimento della Benemerenza ambientale di prima classe, e della relativa Medaglia d'Oro, alla memoria del Capitano di Fregata della Guardia Costiera Natale De Grazia il 03.10.2022*.

Abstract

Il mare è sorgente di vita, luogo in cui si sviluppa una biodiversità tanto vasta da racchiudere le più differenti forme animali e vegetali, strumento di promozione della salubrità e prosperità (non solo) delle comunità rivierasche, ponte, confine, risorsa, mezzo di sostentamento alimentare, fonte di approvvigionamento energetico, via di comunicazione commerciale, occasione di dialogo e contesto (ideale) di incontro culturale.

Ciò, a patto di preservarne l'essenza e gli equilibri biochimici, utilizzando in maniera sostenibile (e non sfruttando irrazionalmente) le risorse marine (non certo inesauribili) e sviluppando le pertinenti tecnologie a servizio sì delle esigenze dell'uomo pur nell'ottica della protezione, anche in chiave intergenerazionale, dell'ecosistema e dell'ambiente circostante.

Responsabilità da ascrivere in capo all'intera collettività, onorando la memoria di chi abbia compiuto il proprio dovere divenendo "servitore integerrimo dello Stato", affinché il sacrificio di ciascuno non divenga vano e non sia destinato a scadere in un "inconsolabile" oblio.

The sea is a source of life, a place where biodiversity is so vast as to encompass the most diverse forms of flora and fauna; it is a means of promoting health and prosperity (not only) for coastal communities; a bridge, a boundary, a resource, a source of food, a source of energy, a route for trade, an opportunity for dialogue, and an (ideal) setting for cultural exchange.

This, provided that its essence and biochemical balance are preserved, by using marine resources (which are certainly not inexhaustible) in a sustainable manner (and not exploiting them irrationally) and by developing the relevant technologies to serve human needs whilst ensuring the protection, including from an intergenerational perspective, of the ecosystem and the surrounding environment.

This responsibility falls upon the entire community, honouring the memory of those who have fulfilled their duty by becoming 'upstanding servants of the State', so that the sacrifice of each individual is not in vain and is not destined to fade into an 'inconsolable' oblivion.